

Ne darò lettura :

« Niun tribunale di commercio può essere istituito se non in virtù d'una legge. »

CABELLA, relatore. La Commissione nell'articolo posto ora in discussione dissente dal Ministero, il quale vorrebbe che l'istituzione dei tribunali di commercio fosse affidata al potere esecutivo.

Il ministro guardasigilli ci ha esposto ieri i motivi sui quali appoggia la sua opinione.

Egli non ha negato che l'erezione di un tribunale appartenga all'ordinamento del potere giudiziario, e quindi sia materia delle leggi organiche, che solo possono farsi dal potere legislativo.

In questo punto il Ministero è perfettamente d'accordo con noi, e ci ha dato egli stesso, or son pochi giorni, un esèmpio del rispetto che professa a questa verità, allorchè ci propose un progetto di legge per l'aggiunta di alcuni giudici al tribunale di Faucigny.

Questa è un'applicazione della massima che non si può nè istituire un tribunale nè mutarne la composizione senza il consenso del Parlamento. E se il Ministero non ha creduto poter da sè solo alterare nemmeno il numero dei giudici di un tribunale, certo non può credere di poter da sè solo creare nuovi tribunali.

Il ministro per altro ci oppone che, secondo il suo progetto, la facoltà di erigere i tribunali di commercio gli sarebbe accordata per legge, e che in conseguenza, creando questi tribunali, egli non farebbe più un atto legislativo, ma un atto di semplice esecuzione.

È facile la risposta. Certo il potere esecutivo ha la facoltà di ordinar tutto ciò che è necessario all'esecuzione di una legge. Ma in questo caso noi domandiamo: quale sarebbe la legge che si tratterebbe di eseguire? Naturalmente quella che gli conferirebbe la facoltà di creare dei tribunali di commercio. Ora una legge che conferisce al Governo la facoltà di fare un atto che di sua natura spetta al potere legislativo è una delegazione di questo stesso potere, è l'esercizio di tal facoltà non può qualificarsi un atto esecutivo, ma è un vero atto legislativo. E qui sta appunto la difficoltà. Bisogna vedere se il potere legislativo possa delegare le sue facoltà al potere esecutivo. Dal momento che si ammette essere l'istituzione d'un tribunale di competenza delle leggi organiche giudiziarie il potere legislativo non può più spogliarsi di questa competenza per delegarla al potere esecutivo.

Che il Parlamento non possa delegare i suoi poteri al Governo è un principio di diritto costituzionale che non credo si vorrà più mettere in dubbio.

Il nostro Parlamento ne ha dato, è vero, un esempio contrario a questa massima col famoso suo voto del 29 luglio 1848, ma non credo che questo voto abbia ottenuto l'approvazione della nazione, nè che essa abbia avuto a rallegrarsene.

Quanto a me protesto altamente che non consentirei mai ad ammettere che il Parlamento potesse mai in verun caso conferire le sue attribuzioni al potere esecutivo.

La Commissione non può dunque ammettere che la facoltà d'istituire i tribunali di commercio possa essere conferita al Governo.

Ma il ministro ha aggiunto che, trattandosi di provvedere ai bisogni delle località, il potere esecutivo lo conosce meglio del Parlamento.

Io dubito che nel tema di cui si tratta questa cosa possa essere vera.

Un tribunale di commercio non può istituirsi se non in

quelle città dove gli affari commerciali abbiano preso un tale incremento da abbisognare di tale istituzione, se non in quei centri dove il commercio sia abbastanza attivo per avere molti commercianti e molte transazioni commerciali.

Ora un fatto di tal natura non può evidentemente non essere pubblico e notorio, e quindi non può essere ignorato dal Parlamento.

Non v'è dunque bisogno dei lumi speciali del Governo perchè il Parlamento possa in tal maniera decidere con piena cognizione di causa. D'altronde lo stesso Governo dovrebbe sempre venire, ove fosse d'uopo, in aiuto del potere legislativo colle sue cognizioni speciali, e somministrargli le informazioni di cui potesse abbisognare, e il Parlamento sarebbe sempre per conseguenza tanto illuminato quanto lo stesso Governo.

Il ministro ha anche osservato che, lasciando al potere esecutivo la facoltà d'istituire i tribunali di commercio, questa istituzione sarebbe più prontamente data a quei luoghi i quali ne abbisognassero. Ma a questo proposito farò osservare che la cosa non può mai essere di tanta urgenza da non poter aspettare il voto del Parlamento, poichè, mentre si sta a riconoscere se veramente un paese debba meritare questa speciale istituzione, continuano intanto i tribunali ordinari ad amministrare la giustizia, la quale non viene a soffrire veruna interruzione; nè vi può mai essere un gran danno ad aspettare per qualche tempo il beneficio del nuovo tribunale.

Per queste considerazioni la Commissione insiste per l'adozione dell'articolo 2 del suo progetto.

MOLLARD. Deux projets vous sont présentés sur cette question; l'un qui consiste à donner au Roi le pouvoir de créer les tribunaux de commerce, et l'autre qui attribue le même pouvoir au Parlement. Pour faire un juste choix sous ce rapport il paraît essentiel de remonter jusqu'aux qualités et prérogatives de ceux-ci, et à la nature de l'acte sur lequel il s'agit de statuer. Or, suivant le Statut, au Roi seul appartient le pouvoir exécutif et au Parlement le pouvoir législatif; il s'agit maintenant de savoir si de sa nature l'acte d'institution d'un tribunal rentre essentiellement dans les fonctions du législateur ou dans celles du pouvoir exécutif, et même si dans le doute il convient mieux de l'attribuer à celui-ci qu'à celui-là.

Le législateur rend des dispositions générales et abstraites pour affecter les masses, tous ou partie des citoyens en général, sans s'inquiéter des individus, ni des faits qui les concernent, ni des circonstances particulières dans lesquelles il peuvent se trouver. Une fois que ces dispositions ont été votées, sanctionnées et promulguées, les fonctions du législateur cessent, et alors commencent les devoirs plutôt que les droits du pouvoir exécutif, qui doit prendre tous les moyens nécessaires pour rendre complète l'exécution des lois qui ont été promulguées, et c'est précisément dans ce but que l'article 6 du Statut attribue spécialement au Roi le pouvoir de faire les décrets et réglemens nécessaires pour l'exécution des lois; et pour garantir l'accomplissement d'un tel devoir et l'inviolabilité du Roi il lui attribue encore la faculté de faire exercer le pouvoir par le moyen de ministres qu'il déclare responsables. Ainsi dans le cas présent le législateur a rendu une loi générale qui affecte tout le commerce ou les négociants, et par relation tous les citoyens qui contractent avec eux. Il ne s'agit maintenant que de faire exécuter cette loi, et le premier moyen d'exécution consiste évidemment dans la création des tribunaux, soit des juges qui peuvent en faire l'application; et ces tribunaux ou ces juges